

FAQ sull'obbligo di esibizione del Green Pass nel settore privato

1) Chi ha l'obbligo di esibire il Green Pass sul luogo di lavoro?

Il lavoratore (comma 1 art 9 *septies* D.L. 52/2021) e chiunque (fornitore, consulente, volontario, tirocinante, ...) svolga la propria attività lavorativa, volontaria o formativa nel luogo di lavoro, anche in forza di contratti esterni (comma 2 art 9 *septies* D.L. 52/2021).

Sono dunque obbligati ad esibire il Green Pass per accedere al luogo in cui svolgono le proprie prestazioni anche i lavoratori autonomi e i dentisti liberi professionisti.

2) Il titolare deve controllare, quindi, anche i fornitori, i somministrati, gli stagisti... che entrano sistematicamente o occasionalmente nella sua struttura?

Sì, sebbene questi soggetti siano sottoposti anche al controllo da parte del proprio datore di lavoro.

3) Devono esibire il Green Pass anche i pazienti o le persone che accedono nello studio del Titolare per usufruire di servizi e prestazioni, e quindi come utenti o accompagnatori?

No, l'obbligo di esibizione del Green Pass vale soltanto nei confronti di quei soggetti che accedono ai luoghi di lavoro al fine di svolgere le proprie prestazioni lavorative (i soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 *septies* e di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 *quinquies* del D.L. 52/2021). Restano, dunque, esclusi pazienti, accompagnatori e tutti quei soggetti che non accedono ai luoghi di lavoro per svolgere la propria attività lavorativa.

4) Chi è esentato dall'obbligo di esibizione del Green Pass?

Non deve esibire il Green Pass chi è esentato dall'obbligo vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica che dovrà quindi essere mostrata in sede di controllo.

5) Chi ha l'obbligo di controllare il Green Pass?

L'onere di controllare la certificazione verde è:

- a) del datore di lavoro per i dipendenti, collaboratori e liberi professionisti che svolgono sistematicamente la propria attività nel relativo luogo di lavoro (i soggetti di cui al comma 1 art 9 *septies* D.L. 52/2021)
- b) nel caso di soggetti che operano, anche occasionalmente o a titolo volontario, in forza di un contratto esterno (ad esempio fornitori, collaboratori occasionali, volontari, tirocinanti, somministrati, ...) il controllo dovrà essere svolto sia dal datore di lavoro principale, sia da quello del luogo in cui si svolge l'attività lavorativa (quindi il dentista).

6) L'onere di controllare la certificazione verde può essere delegato?

Il datore di lavoro, o comunque il titolare dell'attività svolta nel luogo a cui accedono i soggetti sottoposti all'obbligo di esibizione del Green Pass, può delegare ad una persona fisica o ad una società esterna (ipotesi non comune per gli studi odontoiatrici) lo svolgimento delle verifiche delle certificazioni verdi con apposito atto di delega. A tale atto dovrà essere affiancato uno specifico "documento privacy", cioè l'atto di autorizzazione/nomina (in caso di persona fisica alle dipendenze

del Titolare), o l'addendum contrattuale ex art. 28 GDPR (nel caso di società esterna): documento che conterrà le istruzioni su come svolgere il trattamento dei dati rispettando la normativa europea, con specifica menzione del divieto di annotare, registrare e conservare qualsiasi dato contenuto nel Green Pass.

7) Come occorre fare la verifica della certificazione di esenzione dal Green Pass?

Chi è preposto al controllo delle certificazioni verde, nel momento in cui viene esibito un certificato di esenzione dovrà verificare che sia stato rilasciato dalle Istituzioni a ciò designate dalla circolare del Ministero della Salute. Si ricorda che la validità di tali certificazioni, comprese quelle già rilasciate, è stata prorogata al 30 novembre 2021. In assenza al momento di specifiche indicazioni, si ritiene che la verifica debba seguire le medesime procedure previste per il controllo del Green Pass, e che quindi non possano essere annotati dati relativi a tale certificazione né conservate copie delle stesse.

8) Come si devono svolgere i controlli?

I controlli possono essere effettuati o su tutti i dipendenti e soggetti che accedano per motivi di lavoro alla struttura del Titolare, oppure a campionatura: ipotesi che comunque difficilmente si può ipotizzare per gli studi odontoiatri.

9) Dove deve essere effettuato il controllo?

Il controllo deve essere effettuato all'ingresso della struttura: in assenza di Green Pass è infatti interdetto l'accesso anche alle aree comuni del luogo di lavoro, non solo a quelle dove materialmente il soggetto svolge le proprie mansioni o attività.

10) Con quale periodicità il titolare deve effettuare le verifiche?

I controlli devono essere svolti con cadenza giornaliera: il Green Pass, infatti, è un documento la cui validità potrebbe essere anche sospesa in caso di contagio o di quarantena, e dunque anche quello in formato cartaceo deve essere sempre sottoposto a lettura del QR Code per avere riscontro della sua effettiva validità.

11) Devo controllare ogni giorno anche chi occasionalmente, ma per motivi lavorativi (come ad esempio i corrieri), accede allo studio?

Sì, se entrano all'interno della struttura del titolare dell'attività devono essere sottoposti a verifica, sebbene siano già soggetti al controllo da parte del loro datore di lavoro.

12) Con quali strumenti il titolare svolge le verifiche del Green Pass?

Il Titolare dovrà effettuare le verifiche relative al Green Pass esclusivamente mediante l'App messa a disposizione dal Governo italiano ("VerificaC19", scaricabile dal sito web del Governo all'indirizzo <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>), da installare su un dispositivo aziendale a ciò dedicato (smart phone, tablet, ...). Il soggetto incaricato della verifica del Green Pass, per accertarne la validità, dovrà richiedere al lavoratore di mostrare il codice QR presente nel certificato verde, al fine di poterlo scannerizzare attraverso l'App. Al termine della scansione comparirà una schermata

contente informazioni relative alla validità del certificato ed alcuni dati anagrafici dell'intestatario (nome, cognome e data di nascita).

L'App è disponibile sia per i dispositivi Android, nel Google Play Store, sia per i dispositivi iOS, nell'Apple Store (oltre che nel sito del Governo).

13) Il titolare o datore di lavoro può annotare la data di scadenza del Green Pass?

No, non deve mai essere annotato, registrato, fotografato, archiviato nessun dato relativo al Green Pass esibito, neanche la data di scadenza: esiste, infatti, un divieto esplicito in tal senso nella normativa di riferimento.

14) Il titolare o datore di lavoro può annotare dei dati relativi al Green Pass se è il dipendente a chiederlo o a rilasciare un consenso in tal senso?

No, in nessun caso si possono annotare tali dati, neanche ove intervenga un esplicito consenso del lavoratore, perché il relativo divieto è stabilito da una norma che non prevede come eccezione tale ipotesi: quindi non si può nemmeno farlo nel caso in cui sia l'interessato a chiedere la registrazione e conservazione di dati relativi al proprio Green Pass.

15) Cosa succede se il lavoratore non è in possesso del Green Pass al controllo?

Il lavoratore non può accedere al luogo di lavoro se non ha il Green Pass, e fino a quando non ne entri in possesso (o comunque fino al 31 dicembre 2021, termine previsto dal D.L. 52/2021): in tale situazione egli è considerato assente ingiustificato, quindi senza retribuzione, anche se non si applicano sanzioni disciplinari.

16) È possibile sospendere il lavoratore in ragione del perdurare dell'assenza ingiustificata?

Esclusivamente con riferimento alle imprese del settore privato con meno di 15 dipendenti, il comma 7 dell'art. 9 septies D.L. 52/2021 concede al Titolare la facoltà di sospendere il lavoratore sprovvisto di Green Pass dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata: questo per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, ma per un periodo non superiore a dieci giorni (rinnovabili una sola volta) e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2021.

17) Quali adempimenti privacy deve porre in essere il Titolare?

Il Titolare, per svolgere correttamente i controlli rispettando la normativa in materia di protezione dei dati personali (GDPR) dovrà:

- fornire ai soggetti delegati a svolgere le verifiche del Green Pass uno specifico (perché si aggiunge a quelli già predisposti per le altre attività di trattamento) "documento privacy" (atto di autorizzazione/nomina se si tratta di persona fisica, con addendum contrattuale ex articolo 28 GDPR se si tratta di società esterna).
- rendere un'informativa sul trattamento svolto sui dati personali ex articolo 13 del GDPR agli interessati (anche mediante affissione della stessa in luogo antecedente al controllo, perché l'interessato sia informato in via preventiva rispetto allo svolgimento effettivo del trattamento)

- integrare il registro delle attività di trattamento, se presente, descrivendo la relativa attività di trattamento.

18) Il “documento privacy” con cui il Titolare autorizza/nomina il soggetto adibito al controllo del Green Pass, l’informativa da esibire e l’integrazione del registro dei trattamenti sono sufficienti per considerare lo Studio in regola con il GDPR?

No, la “documentazione privacy” da predisporre per i controlli del Green Pass si aggiunge a quanto il Titolare deve già aver realizzato per essere in regola con il GDPR (Regolamento 2016/679): quindi dovranno già essere presenti, ed in uso, ad esempio le informative, gli atti di nomina per i propri dipendenti e fornitori esterni, idonee misure di sicurezza, occorre aver fatto un’adeguata formazione in materia, ...

